

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Decreto del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Considerato che il D.Lgs. n. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018, all'art. 5, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:

- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;
- gli aiuti che possono essere attivati;

Preso atto che il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023 è stato interessato da eventi alluvionali, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, come illustrato anche nel report meteorologico e nella relazione sull'evento elaborato dall'Agenzia di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, assunta agli atti della predetta Agenzia con protocollo 20.07.2023.0729019.U;

Richiamato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", convertito con legge 31 luglio 2023, n. 100, ed in particolare l'art. 12 "Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022" che espressamente prevede:

- al comma 1, che le aziende agricole, per beneficiare degli interventi compensativi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, devono avere superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 al predetto decreto-legge, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, intestatarie del fascicolo aziendale, previsto all'art. 9 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

- al comma 2, il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, per la delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali;
- ai commi 3 e 4, che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;

Richiamate, le sottocitate deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono stati delimitati i territori colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° al 17 maggio 2023:

- n. **1430 del 28.08.2023** "ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023 - DECLARATORIA PER L'ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI ALLUVIONALI NEL MESE MAGGIO 2023 CHE HANNO COLPITO LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, MODENA, FERRARA, RAVENNA, FORLI'-CESENA, RIMINI E CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. DELIMITAZIONE ZONE DANNEGGIATE";
- n. **1466 del 04.09.2023** - "ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023 - DECLARATORIA PER L'ECCEZIONALITA' DEGLI EVENTI ALLUVIONALI NEL MESE MAGGIO 2023 CHE HANNO COLPITO LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, MODENA, FERRARA, RAVENNA, FORLI'-CESENA, RIMINI E CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. DELIMITAZIONE ZONE DANNEGGIATE. INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1430 DEL 28 AGOSTO 2023";

Richiamato, inoltre, il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023 n. 0473460 del 12/09/2023;

Considerato che l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio dei beni privati danneggiati nonché definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è in corso l'approvazione dell'ordinanza da parte del Commissario per la ricostruzione post-alluvione che permetterà di concedere contributi al 100% dei danni subiti per le stesse tipologie di cui alla presente deliberazione;

Considerato, inoltre:

- la necessità di garantire come prima priorità la compensazione per la perdita di reddito, dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola, per il settore apistico e zootecnico, anche alla luce delle difficoltà finanziarie delle imprese colpite dall'alluvione;
- necessario intervenire in modo tempestivo al ripristino delle attività agricole e garantire un rimborso dei danni al 100% in base alla disponibilità dei fondi, evitando una frammentazione dei contributi, che non raggiungerebbero il risultato di sostenere la ripresa del sistema agricolo;

Ritenuto, opportuno, alla luce di quanto detto sopra:

- attivare le provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5 commi 2 lettera a), 3 e 6, a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023 al 17 maggio 2023, nonché definire delle priorità per la concessione dei contributi a valere sui fondi trasferiti dallo Stato per interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, come si seguito esposto:

<b>Priorità</b>	<b>P.1</b>	imprese che hanno presentato domanda per danni alle produzioni apistiche in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa;
	<b>P.2</b>	imprese che hanno presentato domanda per danni alle produzioni animali in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa;

- che, qualora residuassero ancora risorse disponibili, la priorità per la concessione sarà definita in relazione alla tipologia di danni subiti, nonché, all'interno di ciascuna tipologia, la data di presentazione della domanda, ed in particolare:

		<b>Tipologia di danni subiti</b>
<b>Priorità</b>	<b>P.3</b>	Danni alle arnie e/o famiglie;
	<b>P.4</b>	Danni a impianti di protezione (es. Reti antipioggia, Reti antigrandine, Impianti antibrina, Ombrai, Reti anti insetto ecc.);
	<b>P.5</b>	Danni a tunnel o serre in rivestimenti in film plastico;
	<b>P.6</b>	Danni alle serre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serre fisse in vetro non temperato;</li> <li>• Serre fisse in vetro;</li> </ul> Serre per funghicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentate munite di controllo di aerazione a doppio strato)
	<b>P.7</b>	Danni a terreni ripristinabili (inteso come danni al suolo)
	<b>P.8</b>	Danni agli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri)
	<b>P.9</b>	Danni a macchinari e/o attrezzature agricole;
	<b>P.10</b>	Danni alle infrastrutture aziendali (es. canali di scolo, strade, impianti di approvvigionamento idrico ecc.);
	<b>P.11</b>	Danni a depositi rurali;
	<b>P.12</b>	Danni a strutture agricole complesse come stalle, porcilaie, ecc.;
	<b>P.13</b>	Danni alle infrastrutture interaziendali: provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, strade interpoderali, valloni interaziendali. Danni a strade poderali utilizzate dall'azienda.

Richiamato, inoltre, l'art. 37 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo" del Reg. (UE) 2472/2022, che prevede al c. 2 le condizioni necessarie ai fini dell'erogazione degli aiuti destinati ad ovviare i danni da calamità naturali, ed in particolare la sussistenza del nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa;

Ritenuto, inoltre, prevedere:

- che le domande dovranno essere supportate da specifica perizia tecnica asseverata, rilasciata da uno più professionisti abilitati, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali;
- che la perizia asseverata dovrà essere caricata nell'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda;

Valutata, altresì, la necessità di delegare la definizione dei contenuti della perizia asseverata e di tutte le indicazioni tecniche, compresi gli allegati alla domanda, alla Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione che li definirà, data l'urgenza, con apposita circolare;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025" e ss.mm.ii. integrante il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Richiamata inoltre la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste, altresì:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile";
  - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"
  - n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  - n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  - n. 474 del 27 marzo 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025" con la quale, tra l'altro, l'istituto delle Posizioni Organizzative è stato sostituito da quello degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
  - n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di

posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022”;

- n. 13814 del 18 luglio 2022 recante “Conferimento incarichi della posizione organizzativa nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione n. 6638 del 11 aprile 2022 recante “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di attivare, a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023 al 17 maggio 2023, situate nei territori delimitati con propria deliberazione n. 1430/2023 e s.m.i., le provvidenze previste, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5 commi 2 lettera a), 3 e 6, nell'ambito di quelle previste dal Decreto Ministeriale di declaratoria di calamità naturale n. 0473460 del 12/09/2023;
- 2) di definire le seguenti priorità per la concessione dei contributi a favore delle aziende agricole, a valere sui fondi trasferiti dallo Stato, come si seguito esposto:

<b>Priorità</b>	<b>P.1</b>	imprese che hanno presentato domanda per danni alle produzioni apistiche in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa;
	<b>P.2</b>	imprese che hanno presentato domanda per danni alle produzioni animali in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa;

- 3) di prevedere che, qualora residuassero ancora risorse disponibili, la priorità per la concessione dei contributi, sarà definita in relazione alla tipologia di danni subiti, nonché, all'interno di ciascuna tipologia, dalla data di presentazione della domanda, ed in particolare:

		<b>Tipologia di danni subiti</b>
<b>Priorità</b>	<b>P.3</b>	Danni alle arnie e/o famiglie;
	<b>P.4</b>	Danni a impianti di protezione (es. Reti antipioggia, Reti antigrandine, Impianti antibrina, Ombrai, Reti anti insetto ecc.);

	<b>P.5</b>	Danni a tunnel o serre in rivestimenti in film plastico;
	<b>P.6</b>	Danni alle serre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serre fisse in vetro non temperato;</li> <li>• Serre fisse in vetro;</li> </ul> Serre per funghicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentate munite di controllo di aerazione a doppio strato)
	<b>P.7</b>	Danni a terreni ripristinabili (inteso come danni al suolo)
	<b>P.8</b>	Danni agli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri)
	<b>P.9</b>	Danni a macchinari e/o attrezzature agricole;
	<b>P.10</b>	Danni alle infrastrutture aziendali (es. canali di scolo, strade, impianti di approvvigionamento idrico ecc.);
	<b>P.11</b>	Danni a depositi rurali;
	<b>P.12</b>	Danni a strutture agricole complesse come stalle, porcilaie, ecc.;
	<b>P.13</b>	Danni alle infrastrutture interaziendali: provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, strade interpoderali, valloni interaziendali. Danni a strade poderali utilizzate dall'azienda.

- 4) che le domande dovranno essere supportate da specifica perizia tecnica asseverata, rilasciata da uno più professionisti abilitati, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali;
- 5) che la perizia asseverata dovrà essere caricata nell'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda;
- 6) di delegare la definizione dei contenuti della perizia asseverata e di tutte le indicazioni tecniche (operative), compresi gli allegati alla domanda, al Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, che li definirà data l'urgenza con apposita circolare;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca -Ambiti Modena e Reggio Emilia, Ambiti Bologna e Ferrara, Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- 8) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del medesimo D.lgs.;
- 9) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.